



COMUNE DI RAGUSA
SETTORE IV – Gestione del Territorio – Infrastrutture

Affidamento del servizio di progettazione esecutiva per l’“Intervento di ripristino della funzionalità dell’edificio comunale di Via G.Matteotti (ex biblioteca)”, da destinare ad ufficio anagrafe. C.I.G. Z0230CC7E1.

L’anno duemilaventuno, il giorno [] del mese di [], presso i locali del Comune di Ragusa

T R A

Il Dott. Ing. Ignazio Alberghina nato..... il, codice fiscale domiciliato presso il Comune di Ragusa, il quale interviene al presente atto nella qualità di dirigente del Comune di Ragusa, Codice fiscale 00180270886, in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta, che in proseguo sarà indicato come “*Amministrazione o Committente*”;

E

l’ arch. Alessandro Cintolo nato ail CF. con studio professionale in a Ragusa (RG), iscritto all’Albo degli architetti della provincia Ragusa al n. e all’ albo dei professionisti regionali con il cod.che in proseguo, per brevità, sarà denominato “*Professionista o Affidatario o soggetto incaricato*”.

Premesso che

- l’Amministrazione comunale intende ripristinare la funzionalità della ex biblioteca di via G.Matteotti per destinarlo a sede dell’ufficio anagrafe.
- Ritenuto di procedere ad affidare a un tecnico esterno l’incarico per la progettazione esecutiva e Direzione Lavori per l’intervento di ripristino della funzionalità dell’edificio comunale di Via G.Matteotti (ex biblioteca) da

destinare a ufficio anagrafe.

- vista la Determinazione del Settore IV n.....del con la quale è stato conferito l'incarico ;

- verificato il possesso del professionista dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D. Lgs.50/2016;

- verificata la regolarità contributiva del professionista con acquisizione d'ufficio dell'attestazione da parte di Inarcassa n.assunta al prot. n. il

tutto ciò premesso, ritenuto e verificato

con la presente scrittura privata, redatta in unico originale, tra le parti sopra indicate, si conviene e stipula quanto segue:

ART.1 (Oggetto dell'incarico)

Il committente affida al Soggetto incaricato, che accetta, l'incarico professionale di progettazione esecutiva e Direzione Lavori per l'intervento di ripristino funzionalità edificio comunale di Via G.Matteotti (ex biblioteca) da destinare ad ufficio anagrafe.di cui al CIG **Z0230CC7E1** all'.....

Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi alla vigente legislazione sui lavori pubblici e, in particolare, al Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. 50/2016 e al regolamento di esecuzione e attuazione approvato con D.P.R. n.207/2010 (nel seguito regolamento), alle Linee Guida ANAC, nonché ai criteri e alle procedura impartite dal RUP e dal Committente.

Le premesse formano parte integrante del presente contratto ed hanno anche valore descrittivo per far conoscere con chiarezza il contesto in cui è maturata l'opportunità di procedere alla stipula del presente contratto.

ART.2 (Prestazioni professionali)

Le prestazioni da eseguirsi in attuazione del presente incarico riguardano la progettazione esecutiva e Direzione Lavori per l'intervento di ripristino della funzionalità edificio comunale di Via G.Matteotti (ex biblioteca)

ART.3 (Modalità di esecuzione del servizio)

Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere svolte dall'operatore economico aggiudicatario garantendo al Comune che le stesse siano effettivamente eseguite e condotte in conformità alla normativa vigente e all'offerta presentata, assumendosi la personale responsabilità della prestazione. L'aggiudicatario si impegna e obbliga a garantire la sua presenza e partecipazione in occasione di incontri, riunioni, sopralluoghi e verifiche nel corso dell'espletamento dell'incarico.

ART.4 (Impegni del soggetto incaricato)

Il Soggetto incaricato riconosce la facoltà del Committente a manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali dell'attività da svolgersi da parte dello stesso e si impegna a tenere conto di tali orientamenti, purché non incompatibili con le responsabilità professionali assunte e con le normative vigenti, nonché con i principi di tutela del bene pubblico. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, ove non diversamente disposto, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di analogia, ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi qui fissati, tenuto conto del ribasso unico offerto, previa appendice contrattuale sottoscritta dalle parti. Il Soggetto incaricato è tenuto ad eseguire l'incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel

rispetto delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

ART.5 (Tempi contrattuali)

Il Soggetto incaricato, per l'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 2, dovrà consegnare entro 30 giorni gli elaborati e compiere tutti gli adempimenti secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.

ART.6 (Determinazione del corrispettivo e modalità di pagamento)

L'onorario complessivo per l'incarico di che trattasi, null'altro spettando all'Affidatario a qualsiasi titolo, è determinato nella misura di €.
..... (diconsi euro/00) esclusa cassa professionale del
4% ed IVA

Il corrispettivo sopra indicato rimarrà fisso e invariabile.

Tale costo costituisce l'importo massimo e non modificabile che l'Amministrazione intende mettere a disposizione per il servizio da affidare.

Non è possibile avvalersi del subappalto.

Il Professionista ha valutato che tutti gli importi sono sufficienti, senza riserva alcuna, a consentirgli di eseguire tutti gli adempimenti necessari per effettuare il servizio e si impegna, comunque, a non richiedere maggiori compensi per eventuali necessarie integrazioni derivanti da prescrizioni di Enti competenti e/o che lo stesso dovesse valutare necessarie per l'espletamento del servizio affidatogli.

Sono a carico del Committente, gli oneri accessori di legge in vigore al

momento della fatturazione, attualmente costituiti dal contributo Cassa per archiotetti pari al 4% nonché eventuali oneri fiscali sopravvenuti successivamente alla sottoscrizione dell'incarico e dovuti ai sensi di legge all'atto della fatturazione delle prestazioni. I compensi come sopra determinati sono comprensivi delle spese imponibili necessarie all'espletamento dell'incarico. Non è richiesta la taratura del compenso professionale da parte dell'Ordine Professionale competente: ove una delle parti ritenesse comunque di dovervi ricorrere, assumerà a proprio carico l'onere economico della relativa tassazione.

L'incaricato dichiara, altresì:

- di essere a conoscenza che, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese nel presente atto dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni stesse, sarà dichiarato decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e sottoposto ai provvedimenti consequenziali previsti;
- di essere informato e di acconsentire che, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione e/o modifica delle situazioni e condizioni riportate nella presente;
- di essere in regola con le disposizioni inerenti alla normativa antimafia di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in

materia di documentazione antimafia” ed in particolare di non avere cause ostative indicate nella predetta normativa per la sottoscrizione del presente;

- di essere in regola da un punto di vista previdenziale, assistenziale ed assicurativo;

- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate dal predetto D.lgs 159/2011;

- di accettare che tutte le comunicazioni inerenti all'affidamento avverranno a mezzo e-mail per il tramite del seguente indirizzo PEC

“

ART.7 (Risoluzione del contratto)

E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il Contratto in ogni momento se il Tecnico affidatario contravviene alle relative condizioni, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, a ordini e istruzioni legittimamente impartiti dall'Amministrazione, non produce la documentazione richiesta o la produce con ritardi pregiudizievoli, oppure assume atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di Autorità pubbliche.

E' altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il Contratto se il Tecnico affidatario, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente all'Amministrazione, si discosta dalle modalità di espletamento delle prestazioni o contravvenga agli obblighi contrattuali.

Il Contratto può altresì essere risolto in danno del Tecnico affidatario in uno dei seguenti casi:

a) violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al regolamento approvato con D.P.R. 16 aprile

2013, n. 62 e dal codice di comportamento del Comune di Ragusa approvato con Delibera della Giunta Municipale n.64 del 23/02/2021.

b) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza, dell'aggiudicatario o di alcuno dei professionisti collaboratori del Tecnico affidatario, titolare di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 2231, secondo comma, del codice civile;

c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito a provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;

d) accertamento della violazione della disciplina del subappalto;

4. Il Contratto è risolto di diritto se nei confronti dell' affidatario sopravvenga:

a) una sentenza di condanna definitiva per un reato di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs.50/2016;

b) un provvedimento definitivo di applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e delle relative misure di prevenzione di cui all'articolo 80, comma 2, del Codice dei contratti.

Resta sempre fatta salva la possibilità di risolvere il contratto in tutti i casi contemplati dall'art.108 del D. Lgs. 50/2016.

ART.8 (Recesso, sospensione o altra interruzione del contratto)

1. L'Amministrazione committente può recedere unilateralmente dal Contratto oppure revocarlo, con provvedimento motivato; in tal caso trova applicazione l'art. 2237 del codice civile. L'Amministrazione committente

provvede all'erogazione del corrispettivo relativo alle prestazioni utilmente svolte, fatti salvi l'addebito di eventuali deprezzamenti o danni risarcibili; nulla è dovuto a titolo di lucro cessante o mancato guadagno.

2. L'Amministrazione committente può altresì sospendere o interrompere l'esecuzione del Contratto per motivi di pubblico interesse o di opportunità amministrativa, tecnica o economica, con provvedimento motivato. Qualora la sospensione o l'interruzione, ovvero la somma della durata delle sospensioni o interruzioni se più di una, sia superiore a 180 (centottanta giorni), una delle parti può chiedere e ottenere il recesso dal Contratto. In tal caso trova applicazione quanto previsto dal comma 1, primo periodo.

3. Il recesso o la revoca di cui al comma 1 e le sospensioni o interruzioni di cui al comma 2 sono posti in atto con comunicazione scritta indicante la motivazione, con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso quanto al recesso di cui al comma 1 e di 2 (due) giorni lavorativi quanto alle interruzioni e sospensioni di cui al c. 2.

4. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme in materia di risoluzione o di recesso dai contratti d'opera intellettuale di cui agli artt. 2235 e 2237 del codice civile.

5. Resta sempre fatta salva la possibilità di recesso in tutti i casi contemplati dall'art.109 del D. Lgs. 50/2016, senza pregiudizio di risarcimento dei danni ulteriori e delle spese che l'Amministrazione stessa dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle deficienze riscontrate, ivi compresa la maggiore spesa che si dovesse sostenere per la fornitura del servizio con altro soggetto e oneri nascenti dalle manchevolezze dell'aggiudicatario.

ART.9 (Adempimenti in materia antimafia)

Si prende atto che in relazione al soggetto affidatario del servizio non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, in base alle autocertificazioni prodotte al Committente ai sensi dell'art. 89 del citato decreto legislativo. L'affidatario dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs 8/06/2001, n. 231.

ART.10 (Garanzia definitiva)

La Stazione Appaltante esercita la facoltà prevista dall'art.103, c. 11 del D. Lgs. 50/2016 di non richiedere garanzia definitiva trattandosi di incarico conferito ai sensi dell'art.36, c. 2, lett. a) e verificato il miglioramento del prezzo di aggiudicazione rispetto al prezzo a base d'asta indicato nella richiesta di offerta.

ART.11 (Codice di comportamento)

Ai sensi e per gli effetti del c. 3 dell'art. 2 del D.P.R. n.62/2013, l'aggiudicatario, con la firma del presente contratto, dichiara di osservare il codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici e in particolare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Ragusa approvato con Del. della Giunta Municipale n.64 del 23/02/2021; pertanto si impegna affinché gli obblighi di condotta in esso contenuti siano rispettati dai propri collaboratori a qualsiasi titolo, in relazione alle prestazioni dedotte nel presente contratto. In caso di inosservanza del superiore obbligo il presente contratto si intenderà risolto di diritto. A tal fine l'Ente si riserva di richiedere all'impresa, la quale provvederà a fornire riscontro entro 10

giorni dalla richiesta, l'elenco dei propri dipendenti e/o collaboratori unitamente alla dichiarazione dei medesimi di accettare espressamente la presente clausola. In caso di violazione di taluno degli obblighi previsti dai codici di comportamento, accertata, da parte dell'amministrazione, la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, verrà assegnato un termine di 15 giorni decorrenti dalla contestazione della violazione, per la presentazione di eventuali giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine o le giustificazioni sono ritenute inidonee si procederà alla risoluzione del rapporto fatto salvo il risarcimento danni

Art. 12) Divieto di pantouflage -D.lgs 165/2001

L'aggiudicatario dichiara, a pena di risoluzione ipso jure del presente contratto con obbligo di restituire compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, di non aver concluso e di non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito e/o di attribuire incarichi professionali ad ex dipendenti dell'Ente che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ente, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro presso l'Ente. A tal fine l'Ente si riserva di richiedere all'affidatario, il quale provvederà a fornire riscontro entro 10 giorni dalla richiesta, l'elenco dei propri dipendenti e/o collaboratori unitamente alla dichiarazione dei medesimi di accettare espressamente la presente clausola.

ART.13 (Protocollo di legalità)

L'aggiudicatario si obbliga espressamente a rispettare tutte le condizioni indicate nel protocollo di legalità e le condizioni indicate nella Circolare n.593 del 31 gennaio 2006 dell'Assessore Regionale per i Lavori Pubblici,

che dichiara di aver visionato ed accettato.

ART.14 Interpretazioni del contratto e definizione delle controversie

In caso di disaccordo sui compensi spettanti al Soggetto incaricato per controversie o contestazioni che potessero sorgere relativamente allo svolgimento dell'incarico, se non risolte in via bonaria nel termine di 15 giorni, verrà adito il Tribunale territorialmente competente.

ART.15 (Domicilio e rappresentanza delle parti)

L'aggiudicatario elegge il proprio domicilio digitale per tutti gli effetti di cui al presente contratto alla pec

Qualunque comunicazione effettuata dall'Amministrazione committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dall'aggiudicatario.

L'aggiudicatario individua se stesso come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto;

l'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, il Responsabile del Procedimento.

ART.16 Clausola risolutiva espressa in caso di mancato

assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'incaricato assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine ha comunicato gli estremi del c/c bancario, sul quale è titolare

.....IBAN..... Le transazioni eseguite senza avvalersi degli strumenti atti a consentire la piena tracciabilità costituiscono causa di risoluzione del presente contratto. Si procederà, altresì, alla

risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui l'incaricato sia rinviato a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento al Soggetto incaricato l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART.17 (Proprietà degli elaborati)

1. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal Tecnico affidatario, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di altre prestazioni, come pure in caso di varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere e in qualunque epoca, su quanto progettato.

2. L'Amministrazione committente non ha alcun obbligo di comunicazione al Tecnico affidatario o altri adempimenti, nemmeno in relazione all'indicazione dei nominativi del Tecnico affidatario sugli elaborati oggetto di varianti, modifiche, con la sola eccezione delle varianti in corso d'opera che potranno recare l'indicazione del Tecnico affidatario con la precisazione «autore del progetto originario» o altra precisazione analoga.

3. I diritti sulle opere dell'ingegno, di cui all'articolo 2578 del codice civile, sono compensati all'interno del corrispettivo contrattuale pattuito. L'Amministrazione committente senza il consenso del Tecnico affidatario non può utilizzare gli atti prodotti per finalità diverse da quelle perseguite con il Contratto o cedere a terzi l'utilizzo di tali atti se non nell'ambito della

sfera dei propri compiti istituzionali.

ART.18 (Clausole finali)

Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il Soggetto incaricato, lo sarà invece per il Committente solo dopo l'intervenuta esecutività dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti.

Con la sottoscrizione del presente atto il Soggetto incaricato ed il Committente, ai sensi del Codice della Privacy, di cui al D. Lgs. n. 196/2003, si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico- amministrative delle proprie strutture organizzative. Responsabile del trattamento dei dati è l'ing Ignazio Alberghina Dirigente del Comune di Ragusa, al quale l'interessato può rivolgersi per l'esercizio dei predetti diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003; il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia. Ogni qual volta è indicato il Committente, questi agisce attraverso i propri organi amministrativi interni competenti ai sensi di legge. Qualora fosse eccepita l'invalidità o la non eseguibilità di una qualsiasi clausola del presente contratto, il vizio rilevato non comporterà l'invalidità delle restanti clausole che continueranno ad esplicare piena efficacia. Per ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente contratto, è concordata la competenza esclusiva del Foro di Ragusa. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 19 (Spese contrattuali)

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le imposte, le tasse e le spese relative e conseguenti alla stipula del contratto, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle necessarie alla sua eventuale registrazione, nonché quelle di copia e bollo ed i relativi oneri fiscali.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Amministrazione

L'aggiudicatario

Ing Ignazio Alberghina

Arch. Alessandro Cintolo

L'aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art.1341 del codice civile, dichiara di approvare espressamente, le clausole del presente contratto sopra riportate agli articoli: ART.2-(Prestazioni professionali); ART. 3 - (Modalità di esecuzione del servizio); ART.4 -(Impegni del soggetto incaricato); ART.5 -(Tempi contrattuali); ART. 6 -(Determinazione del corrispettivo e modalità di pagamento); ART. 7 - (Risoluzione del contratto); ART. 8 -(Recesso, sospensione o altra interruzione del contratto); ART. 17 - (Proprietà degli elaborati); ART. 19 -(Spese contrattuali).

L'aggiudicatario

Arch. Alessandro Cintolo